



## Audizione Modifiche Libro X CPP

Con il presente intervento si ha l'obiettivo di suggerire, in ottica difensiva e attraverso una lettura orientata alla semplificazione degli istituti del codice processuale penale che regolano la fase dell'esecuzione, taluni anche banali correttivi al Libro X, intitolato, Esecuzione, che potrebbero rendere la materia, di per sé complessa e trascurata, maggiormente ispirata ad un'ottica garantista in ordine ad alcuni temi di carattere generale e incentivando, in particolare, le iniziative difensive, superando le criticità che informano, per dati di comune esperienza, la corrente applicazione del coacervo di norme che vanno nello specifico dall'art. 655 all'art. 678 c.p.p., non apparendo necessario intervenire sulle residue disposizioni di legge.

Occorrerebbe quindi dotare di maggiore concretezza ed effettività:

- A) la conoscenza del provvedimento esecutivo da parte dell'interessato;
- B) gli strumenti e le facoltà a disposizione del difensore;
- C) incentivare le garanzie del contraddittorio nella fase esecutiva;
- D) prevedere l'assoluta autonomia discrezionale del giudice dell'esecuzione nell'adozione dei propri provvedimenti;
- E) procedere ad una moderata esclusione di talune fattispecie di reato dal novero di quelle per le quali è attualmente fatto obbligo di procedere all'esecuzione della pena inserendole, di fatto, tra i reati ostativi, quantomeno per ciò che attiene l'immediata esecuzione della sanzione al passaggio in giudicato della sentenza.

In tale prospettiva si analizzeranno di volta in volta, con sintetica motivazione, le singole disposizioni normative sulle quali potrebbe risultare opportuno intervenire.

1) Art. 655 c.5 c.p.p..

Tra le maggiori criticità della fase esecutiva viene annoverata la mancata conoscenza del provvedimento di esecuzione da parte dell'interessato.

Ricorrente è il caso del soggetto condannato che, vuoi per un mutamento di domicilio, vuoi per l'esecuzione di ricerche non complete ed esaurienti, risulti destinatario di ordine di carcerazione, originariamente sospeso, senza poter introdurre tempestivamente istanze di accesso alle misure alternative alla detenzione, e si veda

costretto quindi ad attivare, una volta detenuto, rimedi quali la restituzione nel termine o la rescissione del giudicato.

Si tenga anche presente che attualmente risulterebbe precluso al difensore della fase esecutiva, in assenza di dichiarazione o di elezione di domicilio dell'interessato, avanzare una valida istanza di accesso alle suddette misure alternative.

È argomento, questo, di cui oltre si tratterà.

Opportuna garanzia risulterebbe quindi quella di prevedere la notificazione del provvedimento di esecuzione anche e sempre al difensore della fase di cognizione, che avrebbe forse maggiori possibilità di interlocuzione con il proprio assistito.

Sebbene la prassi preveda che al condannato che versi in stato di libertà l'ordine di carcerazione e il decreto di sospensione del medesimo vengano notificati anche al difensore della fase di merito (oltre che al condannato) ed irragionevole appaia la prassi di nominare un difensore d'ufficio per la fase esecutiva al condannato che versi in stato di detenzione, si propone una modifica del c. 5 dell'art. 655 c.p.p. nei seguenti termini:

i provvedimenti del Pubblico Ministero sono notificati al difensore nominato per la fase dell'esecuzione o, in difetto e salvo sia intervenuta revoca del mandato difensivo, comunque al difensore che lo ha assistito nella fase del giudizio.

2) Art. 656 c. 4 bis c.p.p.

Prevedere la notifica del provvedimento del PM che trasmette gli atti al Magistrato di Sorveglianza per il riconoscimento della fungibilità e per la valutazione dei periodi di liberazione anticipata maturati anche al difensore individuato a mente del nuovo art. 655 c. 5 c.p.p..

Si tratta di adempimento che consentirebbe alla difesa anche di contribuire all'istruttoria del Magistrato di Sorveglianza e di indicare ulteriori periodi di pena fungibile o valutabili ai fini dell'art. 54 L. 354/75.

Il nuovo testo potrebbe soltanto prevedere in calce al c. 4 bis la seguente disposizione:

il Pubblico Ministero provvede a notificare all'interessato e al difensore individuato ai sensi dell'art. 655 c.5 c.p.p. il provvedimento trasmesso al Magistrato di Sorveglianza.

3) Art. 656 c.5 c.p.p.

Il testo di tale articolo rappresenta evidente aporia rispetto alle attuali disposizioni dell'art. 655 c. 5 c.p.p. e risulterebbe opportuno integrarlo nei termini della proposta novella di tale disposizione di legge.

L'ordine di esecuzione e il decreto di sospensione, sono notificati al condannato, al difensore nominato per la fase dell'esecuzione e, in ogni caso, salvo sia intervenuta revoca, al difensore che lo ha assistito nella fase del giudizio.

4) Art. 656 c. 7 c.p.p..

È ad oggi preclusa la possibilità di ottenere sospensione dell'esecuzione della pena per la stessa condanna più di una volta.

La Giurisprudenza ritiene che sia possibile ottenerla laddove la condanna sia successivamente inserita in un provvedimento di unificazione di pene concorrenti.

Non è escluso che situazioni sopravvenute possano rendere invece opportuna una nuova sospensione dell'esecuzione.

È il caso dell'emersione di patologie che rendano possibile ottenere il differimento obbligatorio o facoltativo dell'esecuzione della pena, che il Magistrato di Sorveglianza è talvolta chiamato a decidere con il soggetto che versa in stato detentivo e previ defatiganti e spesso intempestivi accertamenti.

Si propone quindi di modificare la norma nei seguenti termini:

La sospensione dell'esecuzione non può essere disposta più di una volta, tuttavia, laddove, per circostanze e fatti sopravvenuti, il condannato versi in documentate condizioni di salute tali da legittimare il rinvio facoltativo o obbligatorio dell'esecuzione della pena o la concessione della misura alternativa di cui all'art. 47 ter L. 354/75, può essere concessa ulteriore sospensione dell'esecuzione della pena e il Pubblico Ministero trasmette immediatamente gli atti al Magistrato di Sorveglianza per l'adozione dei provvedimenti di propria competenza.

5) Art. 656 c.9 c.p.p..

Scelte di politica criminale dettate dall'esigenza di rispondere a pressioni dell'opinione pubblica hanno introdotto nel novero dei reati per cui non è possibile ottenere la sospensione dell'esecuzione della pena delitti che invece potrebbero essere diversamente trattati nella fase esecutiva.

Si fa specifico riferimento alle fattispecie di cui agli artt. 423 bis, 572, secondo comma, 612 bis, terzo comma e 624 bis del codice penale.

Potrebbe risultare opportuno introdurre, in calce alla norma, il seguente testo:

Tale disposizione non si applica se il condannato si sia volontariamente sottoposto, prima dell'esecuzione della pena, a percorsi di giustizia riparativa, ovvero sia risultato meritevole, nel giudizio di cognizione, delle attenuanti di cui all'art. 62 n. 4 o 6 del codice penale o abbia comunque realizzato condotte finalizzate al ristoro del danno derivante dal reato attestate in sentenza.

La disposizione incentiverebbe anche condotte di natura riparatoria.

6) Art. 656 c.10 c.p.p..

Prevedere espressamente, anche se ciò di norma accade, la notifica al difensore individuato ai sensi dell'art. 655 c. 5 c.p.p. del provvedimento del Pubblico Ministero.

7) Art. 657 c. 3 c.p.p.

Prevedere espressamente che oltre al condannato possa formulare la relativa istanza il difensore nominato per la fase esecutiva o individuato ai sensi dell'art. 655 c.5 c.p.p., per come novellato.

8) Art. 660 c.p.p.

Difetta una previsione che comporti la facoltà per il difensore e per il condannato di chiedere la conversione della pena pecuniaria nel lavoro di pubblica utilità.

L'intera materia, poco lineare e che trova isolata applicazione, dovrebbe essere regolata in modo maggiormente fruibile dal condannato.

9) Art. 663 c. 3 c.p.p.

Prevedere notifica al condannato e al suo difensore, individuato ai sensi dell'art. 655 c.5 c.p.p. per come novellato.

10) Art. 666 c.p.p.

Appare alquanto irragionevole la contrazione delle facoltà difensive per il procedimento d'esecuzione, stante la delicatezza della materia e la possibilità di incidere sulle decisioni con il deposito di documentazione e la partecipazione all'udienza camerale.

Elevare a 15 giorni utile il termine di comparizione rappresenterebbe scelta orientata a criteri di giustizia ed opportunità.

Si propone quindi venga modificato l'art. 666 c. 3 c.p.p. con previsione della notifica o comunicazione alle parti dell'avviso di fissazione dell'udienza almeno quindici giorni prima della data predetta.

Termine che non è assolutamente fuori del sistema processuale e sembrerebbe rispondere a maggiori garanzie.

Resterebbe fatta salva la possibilità di deposito di memorie e documenti almeno cinque giorni prima dell'udienza.

11) Art. 669 c.p.p.

Prevedere che, nel caso di sentenza di primo grado non impugnata e divenuta definitiva, l'insorgenza di un giudizio per lo stesso fatto definito con sentenza di non doversi procedere con qualsiasi formula comporti l'esecuzione di tale ultima sentenza con revoca dell'altra.

Attualmente tale possibilità sarebbe preclusa e presupposto indefettibile sarebbe il mancato esercizio di impugnazione della sentenza di condanna di primo grado nel primo giudizio.

12) Art. 671 c.p.p.

Trattasi di norma che disciplina l'applicazione del criterio moderatore di cui all'art. 81 cpv. c.p. nella fase esecutiva.

Norma di estremo favore, in grado spesso di porre rimedio al generale principio del cumulo materiale delle pene concorrenti.

Gli interventi potrebbero essere di plurima portata.

È ad esempio irragionevole che tra i legittimati a proporre l'istanza non venga annoverato il difensore.

Nella prassi è concesso al difensore, in forza del principio generale dell'estensione delle facoltà e dei diritti dell'imputato, avanzare l'istanza ma prevederlo testualmente non sembrerebbe fuori luogo.

È assolutamente opportuno poi modificare la disposizione di cui al c. 1 elidendo la preclusione normativa del giudice dell'esecuzione all'applicazione dell'istituto della continuazione in sede esecutiva laddove essa sia stata esclusa nella fase di merito.

Andrebbe pertanto soppressa la parte de qua inserendo le seguenti parole laddove l'istituto della continuazione sia stato escluso dal giudice della cognizione, il giudice dell'esecuzione può comunque riconoscere la disciplina del concorso formale e del reato continuato quando, per effetto di una diversa valutazione delle allegazioni del condannato, ritenga sussistere i presupposti per il riconoscimento della disciplina del concorso formale e del reato continuato.

Si tratta di principio che garantirebbe anche l'assoluta autonomia del giudice dell'esecuzione rispetto a quello della cognizione e ai parametri valutativi che hanno informato tale giudizio e divengono quindi non vincolanti, per il giudice dell'esecuzione.

Potrebbe anche essere prevista una generale incompatibilità del giudice della cognizione ad esercitare le funzioni di giudice dell'esecuzione in subiecta materia, intervenendo sulle disposizioni dell'art. 34 c.p.p..

Andrebbe infine prevista normativamente la possibilità per il Giudice dell'Esecuzione, con riferimento alle competenze e alle facoltà previste dall'art. 671 c. 3 c.p.p., di riconoscere il beneficio della sospensione condizionale quando essa possa discendere da una rideterminazione della pena, già normativamente riservata al Giudice dell'Esecuzione ai sensi dell'art. 442 c. 2 bis c.p.p. nonché dell'art. 676 c. 3 bis c.p.p., senza alcuna formalità e quale mero automatismo, nell'ipotesi di riduzione di un sesto della pena in ragione della mancata impugnazione della sentenza emessa in esito al giudizio abbreviato.

Sembra superfluo rappresentare come tale previsione normativa, che invece viene riservata al solo riconoscimento della disciplina del concorso formale e del reato continuato, implementerebbe il mancato esercizio del diritto di impugnazione e comporterebbe effetto deflattivo dei giudizi d'appello a seguito di sentenze di rito abbreviato.

13) Art. 674 c. 1 c.p.p.

Per consolidata giurisprudenza gli effetti della revoca del beneficio della sospensione condizionale e dell'indulto vengono anticipati all'emissione del provvedimento di esecuzione, trattandosi di pronuncia meramente formale.

Non sembrerebbe illogico invece prevedere espressamente che tali effetti siano riservati alla pronuncia del giudice dell'esecuzione.

14) Art. 677 c. 2 bis c.p.p..

L'obbligo dell'elezione o della dichiarazione di domicilio per la fase esecutiva e di sorveglianza a pena di inammissibilità delle istanze per i condannati liberi rappresenta onere per la difesa che vede talvolta precluse talune attività difensive ove non reperito l'assistito.

La norma andrebbe semplicemente abrogata.

In luogo dell'attuale testo potrebbe essere previsto un generale obbligo della polizia giudiziaria, ove l'interessato non abbia provveduto precedentemente e con le modalità di cui all'art. 161 c.p.p. a dichiarare o eleggere domicilio per la fase esecutiva, di raccogliere la dichiarazione o l'elezione di domicilio in occasione della notifica del provvedimento di esecuzione.

La finalità della norma verrebbe comunque garantita.

15) Art. 678 c. 1 ter c.p.p.

La norma prevede la possibilità per il Magistrato di Sorveglianza di adottare in via provvisoria le misure alternative nei limiti di pena residua non superiore ad un anno e sei mesi, senza formalità e con successiva trasmissione al Tribunale per la ratifica del provvedimento incidentale.

Potrebbe risultare utile estendere tale possibilità, con analoghi criteri e modalità, a pene da espriare nel limite di quattro anni, o, quantomeno due anni.

L'effetto deflattivo dei giudizi di sorveglianza risulterebbe di solare evidenza.

Avv. Cesare Gai

Segretario della Camera Penale di Roma

